

ALLEGATO A



Città di Viadana

Provincia di Mantova

REGOLAMENTO

**PER LA COSTITUZIONE E GESTIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
E ISTITUZIONE DEL COMITATO PER IL COORDINAMENTO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 27 giugno.2016

Indice

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità e oggetto	pag. 3
Art. 2 Attività associativa e di volontariato	pag. 3
Art. 3 Organizzazioni associative e di volontariato	pag. 3

Capo II – COSTITUZIONE E GESTIONE DELL'ALBO COMUNALE DELLE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE E DI VOLONTARIATO

Art. 4 Albo delle organizzazioni associative e di volontariato	pag. 4
Art. 5 Revisione annuale	pag. 6

Capo III – COSTITUZIONE FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE E DI VOLONTARIATO

Art. 6 Comitato di coordinamento	pag. 5
Art. 7 Composizione e modalità di convocazione del Comitato	pag. 5
Art. 8 Decadenza dal Comitato	pag. 6

Capo IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9 Disposizioni transitorie	pag. 6
Art. 10 Entrata in vigore	pag. 6

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità e oggetto

1. Il Comune di Viadana riconosce il ruolo dell'associazionismo e del volontariato come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile, di partecipazione, solidarietà e pluralismo nel conseguimento di finalità di natura sociale, civile, culturale, educativa e sportiva. Favorisce il pluralismo e l'autonomia delle associazioni e delle organizzazioni sia quelle rivolte agli associati che a tutta la collettività.
2. Al fine di valorizzare l'attività di volontariato, nell'esercizio delle proprie competenze amministrative, in armonia con la Costituzione, le leggi, lo Statuto comunale, con il presente regolamento è istituito l'Albo delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato.
3. Il Comune di Viadana, inoltre, per potenziare le sinergie tra le diverse realtà associative istituisce un "Comitato di coordinamento".

Art. 2 Attività associativa e di volontariato

1. Ai fini del presente regolamento si intende per volontariato il servizio reso dai cittadini in modo continuativo, senza fini di lucro, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite svolte tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte per il perseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e sportivo-ricreativo.

Art. 3 Organizzazioni Associate e di Volontariato

1. E' organizzazione di volontariato quella i cui aderenti svolgano la loro azione in modo prevalente verso soggetti esterni alla stessa. E' organizzazione associativa quella i cui aderenti svolgano la loro azione in modo prevalente verso i propri associati.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate dalle organizzazioni di appartenenza solamente le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa.
3. E' considerata organizzazione associativa o organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'art. 2 della legge n. 266/1991, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
4. Le organizzazioni di cui al precedente comma possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.
5. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre che da quanto disposto nel codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previste l'assenza dei fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti; devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del resoconto economico annuale dal quale devono risultare i beni, i contributi, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

6. Le organizzazioni associate e le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento per qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.

7. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o nell'ambito di strutture pubbliche e private nelle forme e nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.

8. Le predette organizzazioni devono assicurare i propri aderenti, che prestano l'attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.

9. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda alla legge quadro sul volontariato dell'11.08.1991 n. 266 e s.m.i. e alla legge Regione Lombardia del 14 febbraio 2008 n. 1 e s.m.i..

Capo II

COSTITUZIONE E GESTIONE DELL'ALBO COMUNALE DELLE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE E DI VOLONTARIATO

Art. 4 – Albo delle organizzazioni associative e di volontariato

1. L'Albo comunale delle organizzazioni associative e di volontariato con sede nel territorio comunale o che operano nel territorio comunale, di cui all'art. 1, comma 2, è tenuto presso l'Area Servizi Sociali.

2. La Giunta comunale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento provvede ad approvare il modello di albo, diviso in sezioni secondo le aree di intervento, e a deliberarne le successive modifiche. La disciplina riguardante i criteri di attuazione di cui all'art. 3, le modalità e i contenuti delle domande da presentarsi da parte delle organizzazioni sono disposte dal Responsabile dell' Area Servizi Sociali.

3. La domanda di iscrizione, completa della necessaria documentazione, è inoltrata al Sindaco del Comune.

4. L'iscrizione all'albo è disposta dal Sindaco entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Il diniego all'iscrizione per mancanza dei requisiti di cui all'art. 3 è disposto con atto motivato del Sindaco, previa comunicazione agli istanti dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni eventualmente corredate da documenti. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

5. Il venir meno dei requisiti per l'iscrizione o la cessazione delle attività di volontariato comportano la cancellazione dall'albo da disporsi con atto motivato del Sindaco, nel rispetto della procedura di cui al comma precedente.

6. L'Albo delle associazioni è soggetto a revisione periodica al fine di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione. L'Area Servizi Sociali provvederà alla revisione annuale.

7. Ad ogni rinnovo del Consiglio direttivo delle associazioni, l'elenco nominativo aggiornato di coloro che ricoprono le diverse cariche associative, deve essere tempestivamente comunicato all'Amministrazione Comunale.

8. Costituiscono inoltre cause di cancellazione:

a) la richiesta da parte della stessa associazione iscritta;

- b) gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività o nell'utilizzo delle forme di sostegno e valorizzazione, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie;
- c) mancata comunicazione di variazione dell'atto costitutivo e/o dello Statuto dell'Associazione e del rinnovo del consiglio direttivo;
- d) mancata presentazione della documentazione di cui all'art. 5, previa diffida e concessione di un termine per la regolarizzazione;
- e) mancata rendicontazione delle attività per cui viene erogato un contributo pubblico ai sensi del vigente regolamento comunale.

Art. 5 – Revisione annuale

1. Le organizzazioni iscritte nell'albo di cui all'art. 4 del presente regolamento sono tenute a presentare entro il 31 marzo di ciascun anno all'Amministrazione Comunale, una dichiarazione comprovante i requisiti per l'iscrizione nel registro ed una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, accompagnata dal rendiconto economico-finanziario.

Capo III

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE E DI VOLONTARIATO

Art. 6 – Comitato di coordinamento

1. Il Comune di Viadana istituisce il Comitato di coordinamento delle organizzazioni associative e di volontariato iscritte all'albo. Salvaguardando l'autonomia dei singoli enti, il Comitato è lo strumento di raccordo permanente con le Associazioni rappresentative dei bisogni e delle realtà presenti sul territorio, quale tavolo di confronto e dialogo fra le stesse e l'Amministrazione Comunale nel reciproco svolgimento delle proprie funzioni statutarie.

2. Il Comitato si prefigge in particolare il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- offrire occasioni di confronto e accordo tra le varie associazioni;
- promuovere, organizzare e coordinare manifestazioni armonizzando il calendario degli eventi;
- elaborare un piano annuale di intervento in materia di programmazione delle attività sociali, assistenziali, culturali, sportive ecc..., nonché proporre progetti di intervento nelle diverse materie di pubblica utilità al fine di valorizzare la massima partecipazione alle decisioni;
- formulare proposte in relazione allo sviluppo delle associazioni e ai rapporti tra le organizzazioni e le istituzioni pubbliche e private;
- predisporre una relazione annuale sullo stato di realizzazione del programma e delle attività promosse e realizzate;
- promuovere e sostenere iniziative di formazione e aggiornamento dei volontari.

Art. 7 – Composizione e modalità di convocazione del Comitato

1. Nel Comitato sono rappresentate le associazioni iscritte all'albo di cui al capo II.

2. Il Comitato è presieduto dal Sindaco o dall'Assessore competente delegato. Il Presidente convoca e presiede le sedute del medesimo, nomina un Segretario che lo assiste e che ha il compito di verbalizzare sinteticamente le singole sedute, indicando data, nominativi dei membri presenti e contenuti dell'incontro.

3. Alle riunioni del Comitato le associazioni sono rappresentate dal proprio legale rappresentante oppure da altra persona esplicitamente indicata nell'atto di iscrizione all'Albo, o mediante apposita delega scritta.

Non è ammessa delega fra associazioni. Le singole associazioni possono avvalersi di consulenti in relazione ad argomenti specifici.

4. All'interno del Comitato possono essere costituiti gruppi di lavoro nominati dal Presidente su indicazione dei membri del Comitato stesso, avvalendosi se necessario di esperti esterni.

5. Il Comitato si riunisce almeno 4 volte l'anno con convocazioni ordinarie e con convocazioni straordinarie ogni qualvolta ne faccia richiesta un terzo dei rappresentanti o su richiesta del Presidente. La riunione viene convocata almeno 5 giorni prima della data stabilita, a mezzo posta elettronica, con contestuale indicazione dell'ordine del giorno e degli argomenti da trattare. Le deliberazioni votate dal Comitato devono essere conservate in apposito registro informatico. Il Comune provvede a fornire i locali per le riunioni.

6. La seduta è valida qualora sia presente almeno la metà dei componenti; in seconda convocazione, da indirsi un'ora dopo la prima, la seduta è valida qualunque sia il numero dei partecipanti. Delibera validamente su tutte le questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza semplice dei votanti (50%+1). A parità di voti, prevale quello del Presidente. Le votazioni avvengono per alzata di mano.

7. Il Comitato dura in carica per tutta la durata della legislatura comunale e decade, in ogni caso, con la fine della medesima.

Art. 8 – Decadenza dal Comitato

1. I rappresentanti delle associazioni presso il Comitato decadono dall'incarico:

- a) per dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Presidente;
- b) revoca della delega da parte dell'Associazione;
- c) in caso di assenza per tre sedute consecutive senza giustificato motivo.

2. L'Associazione decade dal Comitato:

- a) in caso di assenza per tre sedute consecutive senza giustificato motivo salvo il caso in cui l'Associazione provveda alla nomina di un nuovo soggetto entro 15 giorni dalla comunicazione della decadenza;
- b) cessazione dell'attività dell'Associazione;
- c) a seguito del rinnovo del Comitato alla scadenza del mandato.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9 – Norme transitorie

1. il Comitato di coordinamento delle organizzazioni associative e di volontariato costituito con il presente Regolamento di fatto sarà operativo solo successivamente alla costituzione dell'albo di cui al capo II.

Art. 10 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione ai sensi dell'art. 58 dello Statuto comunale.

